



Progettista

Renzo Zuliani

Perito Ind. Edile



Committenza

Acquedotto del Carso S.p.a.-
Kraški Vodovod D.D.
Aurisina Cave, 25/C
34011 - Duino Aurisina
P.I.: 00062810320

Progetto

Provincia di Trieste
Comune di Monrupino

**Nuova condotta DN 80 in località
Col nel Comune di Monrupino.**

Titolo

SCHEMA DI CONTRATTO

Data

Duino Aurisina lì, 20.07.2015

Prot. /

Nuova condotta DN 80 in località Col nel

Comune di Monrupino

CONTRATTO D'APPALTO

tra

la Società ACQUEDOTTO DEL CARSO S.p.A. / KRAŠKI VODOVOD D.D., con sede a Duino Aurisina / Devin Nabrežina (TS) in Aurisina Cave / Nabrežina kamnolomi, 25/C, codice fiscale 00062810320, nel prosieguo denominata anche "Stazione Appaltante", rappresentata dal sig., nato a, codice fiscale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante

e

la Società -----, con sede a ----- Codice fiscale -----, di seguito indicata con "Impresa", rappresentata dal sig. -----, nato a ----- il ----- codice fiscale-----, che interviene in nome e per conto dell'Impresa, nella sua qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante;

PREMESSO che con atto ----- il Consiglio di Amministrazione della Stazione appaltante approvava il progetto definitivo-esecutivo dd.20/07/2015 redatto dal per.ind.ed. Renzo Zuliani e relativo ai lavori per la costruzione della nuova condotta DN 80 in località Col nel Comune di Monrupino con il seguente quadro economico:

Importo lavori a base d'asta:	€ 33'419,24
-------------------------------	-------------

(di cui € 1'547,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

Somme a disposizione dell'Amministrazione:	€ 4'680,76
--	------------

Totale generale progetto	€ 38'100,00
--------------------------	-------------

- che con il medesimo atto veniva designato a Responsabile del procedimento il

dipendente sig.....;

- che in esito alla gara d'appalto esperita con procedura ristretta semplificata di cui al Bando di gara e Lettera d'invito prot..... dd., i lavori in argomento venivano affidati alla predetta Impresa per l'importo di Euro così risultante a seguito del ribasso offerto nella misura del% sull'importo a base d'appalto di Euro oltre a Euro non soggette a ribasso e relative ad oneri per la sicurezza;

- che è stata acquisita agli atti la visura camerale rilasciata dalla CCIAA di Trieste in data

- che l'Impresa ha costituito, in conformità all'art. 30 della legge regionale 14/2002 e s.m.i., fidejussione per un importo di mediante

tutto ciò premesso

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) La Stazione appaltante concede all'Impresa, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di: "Costruzione della nuova condotta DN 80 in località Col nel Comune di Monrupino" da eseguirsi nel Comune di Monrupino (Trieste) come da progetto a firma del per.ind.ed. Renzo Zuliani per l'importo di Euro 38'100,00 IVA esclusa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.

Art. 2) L'appalto si intende concesso e accettato "a corpo" sotto la piena osservanza delle norme, patti e condizioni contenute nel capitolato generale, nel capitolato speciale d'appalto, nel Piano di sicurezza e di coordinamento, nelle tavole relative agli elaborati grafici progettati, che assieme all'elenco dei prezzi unitari e del crono programma, fanno parte integrante del presente atto, anche se non allegati allo stesso giusta facoltà data dall'art. 26 della L.R. n° 14/2002; il corrispettivo per i lavori concessi in appalto resta fisso e invariabile, senza che

possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 3) Il termine per ultimare i lavori in appalto nelle fasi come descritte nel cronoprogramma, è pari a giorni 25 naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna.

Il mancato rispetto dell'osservanza dei termini per portare l'opera alla sua ultimazione, comporterà a carico dell'Impresa l'irrogazione di una penale, per ogni giorno di ritardo, dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o maggiori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante.

Art. 4) Le sospensioni dei lavori potranno essere accordate nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 5) Le spese del presente contratto, comprese le copie e la registrazione dell'atto, sono a totale carico dell'Impresa appaltatrice, così come le spese di bollo necessarie per la tenuta della contabilità e del certificato di regolare esecuzione.

Art. 6) All'Impresa, a termini del capitolato speciale, verranno corrisposti gli acconti in base agli stati di avanzamento dei lavori, ogni qualvolta questi raggiungano, al netto del ribasso offerto e della ritenuta di garanzia, un importo netto di euro 20'000,00. Qualora i lavori vengano sospesi per un periodo superiore ai 30 giorni per cause non dipendenti o imputabili all'appaltatore, questi ha facoltà di chiedere la redazione di uno stato avanzamento lavori e l'emissione del certificato di pagamento prescindendo dal minimo sopra indicato.

Art. 7) L'erogazione delle somme spettanti all'Impresa avverrà mediante

l'accredito dell'importo risultante dal Certificato di pagamento, maggiorato dell'IVA e previa presentazione della corrispondente fattura, esclusivamente mediante bonifico bancario ai sensi della legge 13/08/2010 n° 136 ed allo scopo si da atto, per le finalità derivanti dal presente contratto, che il conto corrente bancario utilizzato dalla Acquedotto del Carso S.p.A. - Kraški Vodovod D.D. è BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO / ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA codice IBAN: IT47 D089 2836 4600 1000 0012 612 mentre il conto corrente bancario utilizzato dall'impresa è

Le parti contraenti, ciascuno per quanto di propria competenza, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata legge 136/2010 intendendosi con questo applicabile anche la clausola risolutoria del contratto nei casi di accertamento di transazioni finanziarie riconducibili ai lavori, ai servizi o alle forniture oggetto del presente contratto, eseguite anche dai subappaltatori o subcontraenti senza avvalersi di Istituti bancari o della società Poste Italiane S.p.A., fatti salvi i pagamenti di spese giornaliere entro il limite di € 500 e pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi che possono essere eseguiti con forme diverse dal bonifico bancario e/o postale, escluso l'utilizzo del contante e con l'obbligo della documentazione della spesa.

Art. 8) Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato previa garanzia fidejussoria, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono

presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 9) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza assicurativa numero in data , rilasciata dalla società agenzia di per l'importo di pari al 10 per cento dell'importo del presente contratto.

La garanzia dev'essere integrata ogni volta che la Società appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 10) L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 11) Il certificato di regolare esecuzione verrà emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato da parte della Stazione appaltante.

Art. 12) Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previo autorizzazione della Stazione appaltante, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Art. 13) Le controversie, per le quali non si è pervenuto alla definizione in via amministrativa tramite accordo bonario, saranno deferite ad un collegio arbitrale.

Art. 12) Poiché i corrispettivi del presente appalto sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, si chiede la registrazione a tariffa fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto:

Aurisina, .

p. LA STAZIONE APPALTANTE:

p. L'IMPRESA: